



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO FISCO E LAVORO
(Legge 17 dicembre 2021, n. 215)

Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*" ([Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021](#)).

Le disposizioni aggiuntive e modificative, apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto legge n.146/2021 (entrato in vigore dal 22 ottobre 2021 e su cui si è riferito con [nota del 22 ottobre 2021](#)), hanno efficacia dal 21 dicembre 2021.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA' DI IMPRESA..... 4

1. Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio (art. 1).....	4
2. Proroga di termini per il versamento dell'IRAP e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine - IMPi (art. 1-bis)	4
3. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2)	5
4. Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo (art. 3-bis).....	5
5. Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto "Rilancio") (art. 3-ter)	6
6. Sistemi evoluti di incasso (art. 5, comma 12-bis)	6
7. Trasmissione telematica Sistema tessera sanitaria (art. 5, comma 12-ter).....	6
8. Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria (art. 5, comma 12-quater)	6
9. Presentazione delle dichiarazioni da parte dei revisori legali - Soppressione della disposizione (abrogazione dell'art. 5, comma 14 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146)...	7
10. Posticipazione della data di abolizione del c.d. "esterometro" (art. 5, comma 14-ter)	7
11. Contabilità di magazzino (art. 5, comma 14-quater)	7
12. Non imponibilità temporanea ai fini IVA di talune cessioni - direttiva (UE) 1159/2021 (art. 5, commi 15-bis e 15-ter)	7
13. Procedura d'infrazione n. 2008/2010 - Adeguamento della normativa IVA (art. 5, comma 15-quater e 15-sexies).....	8
14. Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione sociale - Regime forfetario della franchigia prevista ai fini IVA (art. 5, commi 15-quinquies e 15-sexies)	10
15. Modifiche al regime delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche (art. 5, comma 15-septies)	10
16. Controllo formale delle dichiarazioni precompilate (art. 5-ter)	11
17. Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione (art. 5-octies)	11
18. Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali (art. 5-novies)	12
19. IMU prima casa nucleo familiare (art. 5-decies).....	12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO.....	12
1. Trattamenti di integrazione salariale emergenziali (art. 11).....	12
2. Somministrazione di Lavoro (art. 11, comma 15)	13
3. Trattamenti di integrazione salariale emergenziali – misure di conguaglio (art. 11-bis)...	13
4. Fondo Nuove Competenze (art. 11-ter)	13
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE.....	14
1. Rimessione in termini per il versamento di contributi e premi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 3-ter, comma 1)	14
2. Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche (art. 3-quater).....	14
3. Modifiche alla disciplina del fondo per la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati (art. 9-bis)	14
4. Requisiti ai fini dell’assegno di invalidità civile (art. 12-ter)	14
5. Disposizioni in favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in <i>start-up</i> a vocazione sociale (art. 12-quinquies, commi 1 e 2).....	15
6. Misure urgenti in favore degli iscritti agli enti di previdenza obbligatoria (art. 15-bis).....	15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	15
1. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 13, comma 1, lettera b).....	15
2. Vigilanza (art. 13, comma 1, lettera c)	15
3. Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 13, comma 1, lettera d)	16
4. Obblighi di nomina e compiti del preposto (art. 13, comma 1, lett. d)-bis, lett. d)-ter e lett. d)-quater)	17
5. Formazione dei lavoratori (art. 13, comma 1, lett. d)-quinques).....	17
6. Repertorio degli organismi paritetici (art. 13, comma 1, lett. e).....	18
7. Modifica della disciplina delle sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 13, comma 1, lett. e)-ter)	18
8. Disposizioni per l’individuazione e l’uso dei DPI (art. 13, comma 1, lett. e)-quinquies) ...	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO	19
1. Interventi in materia di Patrimonio destinato (art. 5, comma 6-bis)	19
2. Modifica alla Disciplina delle limitazioni all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (art. 5-quater)	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	20
1. Proroga validità concessioni portuali (art. 5, comma 3-bis)	20
2. Non imponibilità IVA per i servizi di trasporto internazionale (art. 5-septies)	20
3. Contributi per i veicoli poco inquinanti (art.7, comma 2-bis)	20
4. Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 7-bis)	21

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO 22

1. Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (art. 5-*quinquies*)..... 22
2. Misure a sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione familiare (art. 5-*sexies*) 22

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA' DI IMPRESA

1. Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio (art. 1)

La disposizione, modificata in sede di conversione in legge del decreto, prevede la rimodulazione dei termini per il versamento delle rate 2020 e 2021, relative alle seguenti definizioni agevolate:

- rottamazione-ter delle cartelle esattoriali (articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 e articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019);
- definizione agevolata delle risorse proprie UE (articolo 5 del decreto-legge n. 119 del 2018);
- saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica (art. 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

In specie, l'articolo in esame sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto c.d. "Cura Italia"), come modificato, da ultimo, dall'art. 1-sexies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto c.d. "Sostegni-bis")¹.

Alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione, il pagamento delle rate delle predette definizioni agevolate, scadenti nell'anno 2020 (28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre) e di quelle scadenti nell'anno 2021 (nella versione previgente alla conversione, le rate del 2021 erano solo quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio del 2021), è considerato tempestivo – e non determina la decadenza dal beneficio – se effettuato integralmente entro il **9 dicembre 2021** (il testo originario del decreto legge prevedeva il termine del 30 novembre 2021).

È rimasta inalterata la disposizione in base alla quale il tardivo versamento cumulativo delle predette rate, entro cinque giorni dalla citata scadenza, non determina l'inefficacia della definizione agevolata.

2. Proroga di termini per il versamento dell'IRAP e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine – IMPi (art. 1-bis)

L'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione in legge, **proroga, dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022**, il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa, ai sensi del decreto c.d. "Rilancio" (decreto-legge n. 34 del 2020), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*".

Viene, inoltre, previsto che, anche nel 2021, il versamento dell'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) avvenga in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre del medesimo anno, e che sia effettuato direttamente allo Stato, il quale provvede successivamente a ripartirlo ai comuni aventi diritto.

¹ Si ricorda che il decreto "Sostegni-bis", a seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione in legge, aveva previsto che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, era considerato tempestivo se effettuato integralmente e al massimo con ritardo non superiore a cinque giorni:

- entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

3. Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2)

La disposizione in esame, che interviene nuovamente sul tema della riscossione², ha subito delle modifiche in sede di conversione.

Alla luce delle modifiche apportate, l'articolo estende i termini di pagamento delle cartelle, iscritte a ruolo e notificate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, a **180 giorni** (nel testo previgente, la proroga era di 150 giorni) dalla notifica, in luogo dei 60 giorni ordinariamente previsti dall'articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Sino allo scadere del citato termine di 180 giorni, pertanto, non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà agire con azioni esecutive per il recupero del debito.

Si osserva che il differimento in esame vale unicamente ai fini della decorrenza degli interessi di mora e dell'avvio delle procedure esecutive, ma non ai fini della proposizione del ricorso, per la quale continua, infatti, ad assumere rilevanza il termine ordinario decorrente dalla notifica della cartella.

4. Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo (art. 3-bis)

La disposizione in esame, aggiunta in sede di conversione, modifica l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in materia di formazione e contenuto dei ruoli, introducendo un nuovo comma 4-bis, ai sensi del quale, **l'estratto di ruolo** (ovvero il documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo dall'ente creditore e successivamente trasfusi nella cartella di pagamento) **non è impugnabile**.

Inoltre, viene precisato che il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

- per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50³;
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici. Nel caso di importi da riscuotere superiori a 5.000 euro, la PA debitrice deve, però, verificare anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In tal caso, non è possibile procedere al pagamento, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602 del 1973;
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

² Al riguardo, si ricorda che l'ultima disposizione di proroga della sospensione della riscossione è contenuta nel decreto "Sostegni-bis" (art. 9), con previsione del termine finale al 31 agosto 2021 e relativo obbligo di versamento delle somme sospese entro il 30 settembre 2021.

³ Si ricorda che la citata disposizione prevede, tra l'altro, che un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse **superiore all'importo di cinquemila euro**. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione.

5. Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto "Rilancio") (art. 3-ter)

L'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione, **rimette in termini i contribuenti per i versamenti, in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**, delle somme richieste con le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) e del controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973) – cd avvisi bonari -, **non eseguiti entro il 16 settembre 2020 (ovvero entro il 16 dicembre 2020 in caso di rateazione)**, a norma dell'art. 144 del decreto c.d. "Rilancio"⁴.

Tali versamenti possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza sanzioni e interessi.

6. Sistemi evoluti di incasso (art. 5, comma 12-bis)

Il comma 12-bis dell'articolo 5, introdotto durante l'iter parlamentare di conversione in legge del decreto, **differisce di un anno - dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022** - l'entrata in vigore della disposizione (contenuta nell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127), ai sensi della quale i commercianti al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere, con tali strumenti, all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

7. Trasmissione telematica Sistema tessera sanitaria (art. 5, comma 12-ter)

Con il comma 12-ter dell'articolo 5, aggiunto durante la conversione in legge del decreto, mediante modifica dell'art. 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo n. 127/2015, viene stabilito che gli operatori sanitari (come farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate) dovranno effettuare l'adeguamento dei registratori telematici, per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate (rispetto al sistema attuale di comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria), non più entro il 1° gennaio 2022, ma **entro il 1° gennaio 2023**.

8. Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria (art. 5, comma 12-quater)

Ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (come farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) **non possono emettere fatture in formato elettronico, ma solo in formato cartaceo**.

Con la disposizione in esame, introdotta durante l'iter parlamentare di conversione in legge del decreto, **tale modalità di fatturazione viene estesa anche al periodo d'imposta 2022**.

⁴ Si ricorda che i pagamenti chiesti con le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale, anche nell'ipotesi di pagamento rateale in essere, inviate ai contribuenti prima dell'inizio della fase emergenziale, sono stati sospesi dal 21 febbraio al 31 marzo 2020, dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (c.d. zona rossa).

Sul punto è poi intervenuto l'art. 144 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Rilancio) che ha rimesso nei termini i contribuenti per i pagamenti, in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 e anche per le rateazioni in essere, delle somme chieste mediante comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, del controllo formale, se effettuati entro il 16 settembre 2020.

9. Presentazione delle dichiarazioni da parte dei revisori legali - Soppressione della disposizione (abrogazione dell'art. 5, comma 14 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146)

Durante l'*iter* di conversione in legge del decreto, è stata soppressa la disposizione, contenuta nel previgente testo del decreto in esame, che, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica, mediante il servizio telematico *Entratel*, considerava soggetti incaricati alla trasmissione anche gli iscritti nel registro dei revisori legali.

10. Posticipazione della data di abolizione del c.d. "esterometro" (art. 5, comma 14-ter)

Con la disposizione in esame, aggiunta in sede di conversione, **le nuove regole** per l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere in sostituzione del c.d. "esterometro" entreranno **in vigore dal 1° luglio 2022**, anziché dal 1° gennaio 2022⁵.

Attualmente, i soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, debbono trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive, effettuate con soggetti non stabiliti. Fanno eccezione le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica.⁶

Con la disposizione in esame, pertanto, tale modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere potrà continuare ad essere applicata fino al 1° luglio 2022.

11. Contabilità di magazzino (art. 5, comma 14-quater)

Con la disposizione in esame, aggiunta in sede di conversione, vengono convertiti in euro i valori monetari (espressi in lire nella disciplina vigente) che determinano l'obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino.

L'obbligo di tenuta delle predette scritture, dunque, decorre a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei **ricavi** e il valore complessivo delle **rimanenze** siano superiori, rispettivamente, a **5,164 milioni** (anziché 10 miliardi di lire) e a **1,1 milione di euro** (anziché 2 miliardi di lire).

12. Non imponibilità temporanea ai fini IVA di talune cessioni - direttiva (UE) 1159/2021 (art. 5, commi 15-bis e 15-ter)

La disposizione in esame, introdotta in sede di conversione in legge del decreto, recepisce la Direttiva (UE) 2021/1159 che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda la non imponibilità temporanea IVA applicabile alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni, in risposta alla pandemia di COVID-19.

In specie, mediante inserimento della lettera c-bis) al comma 1 dell'articolo 72 del DPR n. 633 del 1972 (avente ad oggetto particolari operazioni non imponibili ai fini IVA), vengono definite operazioni non imponibili, ai fini IVA, anche le cessioni di beni o prestazioni di servizi,

⁵ Al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, l'art. 1, comma 1103, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha previsto che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, obbligati a trasmettere i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, debbano utilizzare il Sistema di Interscambio e il formato previsto per la fatturazione elettronica, eliminando così l'obbligo di trasmissione della comunicazione telematica dei medesimi dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro).

⁶ Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757/2018, sono state, in particolare, definite due modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere:

- predisposizione e invio di un file, contenente i dati puntuali delle operazioni, attive e passive, effettuate nel trimestre di riferimento;
- predisposizione, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di Interscambio, impostando il campo "codice destinatario" con un valore convenzionale.

effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, nell'ambito dell'esecuzione di attività tese a rispondere alla pandemia di COVID-19.

Nel caso in cui i beni e i servizi acquistati al fine indicato siano invece destinati, immediatamente o in seguito, ad ulteriori cessioni o prestazioni, non inerenti al predetto scopo, effettuate a titolo oneroso, le medesime operazioni si considerano imponibili ai fini IVA.

Dato il combinato disposto degli articoli 72, comma 1, e 68, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, l'IVA non deve essere applicata, parimenti, alle importazioni definitive di beni, aventi le stesse caratteristiche e finalità delle cessioni in esame ed effettuate nei confronti degli stessi soggetti.

Le nuove disposizioni si applicano alle cessioni e prestazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2021.

Per l'eventuale recupero d'imposta versata potranno essere emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972.

13. Procedura d'infrazione n. 2008/2010 - Adeguamento della normativa IVA (art. 5, comma 15-quater e 15-sexies)

La disposizione in esame, aggiunta in sede di conversione in legge, interviene sulla disciplina delle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA, al fine di adeguare la disciplina italiana a quella europea, a seguito della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia (n. 2008/2010).

In particolare, la disposizione è volta ad eliminare le fattispecie di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA di alcune operazioni, recate dall'art. 4, commi da 4 a 8, del D.P.R. 633 del 1972, prevedendo, al contempo, relativamente alle medesime operazioni, l'applicazione del regime di esenzione dall'IVA, di cui al successivo articolo 10 del medesimo decreto.

Con riferimento alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, vengono, pertanto, abrogate le seguenti fattispecie di esclusione dal campo di applicazione IVA:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di **corrispettivi specifici o di contributi supplementari**, ai soci, associati o partecipanti, oppure nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale;
- cessioni di pubblicazioni effettuate prevalentemente ai propri associati.

Viene, altresì, eliminata la previsione secondo cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici non sono considerate attività commerciali (e dunque escluse dal campo di applicazione dell'IVA).

Infine, viene abrogata la previsione normativa in base alla quale non si considera commerciale - e dunque esclusa dal campo di applicazione dell'IVA - la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale, anche se effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici, sempreché strettamente complementari alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate nei confronti dei soci, associati o partecipanti.

In sintesi, al fine di rendere l'ordinamento interno conforme ai rilievi mossi con la citata procedura d'infrazione e in considerazione del fatto che la Direttiva IVA riconosce agli Stati membri la possibilità di conferire il regime di esenzione Iva per talune operazioni di natura commerciale ritenute non in grado di violare o alterare le regole di concorrenza e di mercato,

la disposizione in esame riconduce le stesse fattispecie di esclusione (oggetto di abrogazione) all'interno del citato articolo 10 del Decreto IVA, recante l'elenco delle operazioni esenti da IVA, con la medesima formulazione adottata nelle conclusioni della procedura d'infrazione.

In particolare, viene prevista l'applicazione dell'esenzione dall'IVA, a condizione che ciò non provochi distorsione della concorrenza a danno delle imprese commerciali:

- per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche a favore di chi esercita lo sport o l'educazione fisica, ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche;
- per la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale, in favore di indigenti.

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione in parola, vengono mantenute le medesime condizioni già richieste ai fini dell'esclusione. In particolare, le associazioni in questione devono avere carattere non lucrativo e i rispettivi statuti devono prevedere clausole che ne garantiscano il carattere democratico e la coerenza con le finalità istituzionali⁷.

Infine, rimane ferma la disposizione (comma 9 dell'art. 4 del DPR n. 633) ai sensi della quale le regole sulla perdita della qualifica di ente non commerciale, previste ai fini delle imposte sui redditi, si applicano anche con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

Da ultimo, viene stabilito che le nuove disposizioni, fin qui esaminate, rilevano ai soli fini dell'IVA.

⁷ In particolare, viene previsto che l'esenzione dall'applicazione dell'IVA, per le predette operazioni, si applica a condizione che gli atti costitutivi o gli statuti rechino il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione e si conformino alle seguenti clausole:

- 1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ad un'altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
- 2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- 3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- 4) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e determinazione dei criteri di loro ammissione ed esclusione, di criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni dell'assemblea, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- 5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.

Anche alla luce delle importanti novità normative introdotte dalla norma in esame, è opportuno evidenziare la differenza sistematica che sussiste tra una cessione o prestazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA e una operazione esente dall'IVA.

Ed infatti, l'esclusione di una determinata attività dal campo di applicazione dell'IVA incide sulla caratterizzazione fiscale dei soggetti che la eseguono, i quali non vengono considerati soggetti passivi ai fini dell'IVA e, come tali, non soggiacciono a particolari obblighi formali (apertura partita IVA, fatturazione, dichiarazione IVA etc.).

Al contrario, le operazioni esenti concorrono, invece, alla formazione del volume d'affari, andando così a modificare il pro-rata di detraibilità, e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali la fatturazione e la registrazione, oltre che il loro inserimento nella dichiarazione IVA.

Si segnala che, nell'ambito dell'esame del DDL di bilancio 2022 - attualmente in corso in Senato - la Commissione Bilancio ha approvato un emendamento volto a differire l'entrata in vigore della disposizione in commento al 1° gennaio 2024.

14. Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione sociale – Regime forfetario della franchigia prevista ai fini IVA (art. 5, commi 15-quinquies e 15-sexies)

La disposizione in esame, aggiunta in sede di conversione in legge, stabilisce che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le quali hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, possano applicare, ai soli fini IVA, il regime forfetario, di cui all'art. 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). L'applicazione del regime forfetario nelle forme indicate consente una significativa eliminazione degli adempimenti ordinariamente richiesti ai fini IVA.

15. Modifiche al regime delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche (art. 5, comma 15-septies)

La disposizione in esame, aggiunta in sede di conversione, dà attuazione alla direttiva 2020/115/UE che ha apportato diverse modifiche al regime delle accise sugli alcolici, con particolare riferimento alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione, alle definizioni di "piccoli produttori indipendenti" di prodotti alcolici soggetti ad accisa e alle modalità di determinazione dell'accisa sulla birra.

La direttiva 2020/115/UE ha previsto, in specie, che possano essere applicate aliquote ridotte ai "piccoli produttori indipendenti" di vino, di alcole etilico (piccole distillerie), di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e di prodotti alcolici intermedi, in analogia a quanto già previsto per la birra, per le cd. birrerie indipendenti.

Le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre 50% rispetto all'aliquota normale nazionale dell'accisa.

Vengono, dunque, con l'articolo in esame, mediante modifica delle disposizioni contenute nel TUA (D.Lgs. n. 504 del 1995), fornite le definizioni di "**piccolo produttore indipendente**" per ogni prodotto alcolico soggetto ad accisa (vino, alcole etilico, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e prodotti alcolici intermedi), i cui requisiti, in estrema sintesi, sono: l'indipendenza legale ed economica da qualsiasi altro produttore, l'uso di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore e la circostanza che il "piccolo produttore" non operi sotto licenza. Su richiesta del piccolo produttore, l'amministrazione finanziaria rilascia un certificato annuale che confermi la loro produzione annuale totale.

Inoltre:

- si introduce la **definizione di alcole completamente denaturato**, esente da accisa. Trattasi dell'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione, notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e successive modificazioni;
- **l'alcool e le bevande alcoliche sono esenti da accise** solo se:
 - completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico;
 - impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico, previamente denaturato, con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria;
 - utilizzati, previa denaturazione, per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti non destinati al consumo umano;
 - impiegati per la produzione di medicinali, secondo la definizione prevista dalla normativa europea.
- **l'alcole etilico è esente da accisa** anche se trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di accompagnamento, immesso in consumo in un altro Stato membro al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione;
- in tema di **circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati**, viene stabilito che circolino in regime di sospensione d'accisa.

Inoltre, vengono modificate le regole **di calcolo delle accise sulla birra**, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2031, ai fini della misurazione dei gradi Plato (misura di gradazione alcolica da cui dipende l'applicazione dell'accisa), siano presi in considerazione tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione.

16. Controllo formale delle dichiarazioni precompilate (art. 5-ter)

Come noto, l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, stabilisce che, nel caso di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale sulla completa dichiarazione compresi i dati relativi agli oneri dichiarati forniti da soggetti terzi (es: ammontare degli interessi passivi su mutui prima casa, forniti da istituti di credito etc.).

Con l'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione, viene stabilito, invece, che la succitata attività di controllo formale, relativamente agli oneri forniti dai soggetti terzi, permane solo a condizione che questi siano stati modificati. In tale circostanza, l'attività di controllo è svolta unicamente sulla base dei documenti giustificativi che hanno determinato la modifica.

17. Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione (art. 5-octies)

Con la disposizione in esame, aggiunta in sede di conversione, viene previsto che l'Agente della riscossione provveda al pagamento delle somme, dovute a titolo di spese e onorari di giudizio, liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario.

A tal fine, le somme dovute sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'Agente della riscossione, indicata sul relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata.

Per consentire l'accredito, il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

Le disposizioni in esame si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione in esame).

18. Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali (art. 5-novies)

Come noto, l'articolo 22, commi 1 e 1-bis, del decreto legge n. 124 del 2019, prevede un credito d'imposta, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate, per transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico tracciabili, a decorrere dal 1° luglio 2020. Tale credito d'imposta è innalzato al 100 per cento delle commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, utili per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento, quali carte di credito, di debito o prepagate, inoltre, sono tenuti ad inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del credito d'imposta.

Con l'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione, viene stabilito che i suddetti operatori debbano trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico, utili per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

19. IMU prima casa nucleo familiare (art. 5-decies)

L'articolo, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, interviene in materia di esenzione Imu per le abitazioni principali, al fine di superare la preclusione dell'agevolazione per i membri del nucleo familiare che hanno fissato la residenza in immobili diversi situati in diversi comuni.

Nello specifico, viene apportata una modifica all'art. 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove reca i criteri per l'individuazione dell'abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione spetti per un solo immobile, scelto dagli stessi componenti del nucleo familiare, sia nel caso di immobili siti nello stesso comune sia se ubicati in comuni diversi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO

1. Trattamenti di integrazione salariale emergenziali (art. 11)

In sede di conversione è stato incrementato di ulteriori 100 milioni per l'anno 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 50 bis, c. 6, del decreto legge n. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021, con il conseguente elevamento del limite di spesa fino a 365,4 milioni, per la

concessione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria riconosciuti ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid 19.

2. Somministrazione di Lavoro (art. 11, comma 15)

La disposizione, modificata in sede di conversione, ripristina l'efficacia di quanto contenuto nell'art. 31, comma 1 del D. Lgs 81/2015, fino al 30 settembre 2022 (il testo originario del decreto, invece, espungeva il riferimento temporale rendendo strutturale la norma).

Si ricorda che ai sensi del suddetto articolo 31, se il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore è a tempo determinato, l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi, il lavoratore somministrato stesso per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che scatti in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

3. Trattamenti di integrazione salariale emergenziali – misure di conguaglio (art. 11-bis)

La disposizione, introdotta nel corso dell'iter di conversione, riapre i termini di presentazione degli Sr41 (in caso di pagamento diretto della CIG) e dei flussi Uniemens (in caso di conguaglio), sanando, inoltre, i tardivi invii delle domande delle domande CIG con causale Covid-19.

In particolare, consente ai datori di lavoro che non hanno trasmesso all'INPS i dati utili per il pagamento o il conguaglio della CIG con scadenza tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, di trasmettere i suddetti dati entro il 31 dicembre 2021.

Inoltre saranno considerate valide le domande trasmesse tardivamente entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Viene previsto un limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, con monitoraggio da parte dell'INPS.

4. Fondo Nuove Competenze (art. 11-ter)

L'articolo, introdotto in sede di conversione, prevede che le risorse del "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", istituito dalla Legge di Bilancio 2021, possano essere altresì destinate all'ANPAL ed utilizzate per il Fondo Nuove Competenze (FNC)

La norma rinvia ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, la ridefinizione degli oneri finanziabili a valere sul FNC, comunque prevedendo almeno quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi.

L'articolo sopprime il secondo e terzo periodo del comma 324 e i commi da 325 a 328 della Legge 178/2020, relativi rispettivamente all'istituzione del Programma GOL e all'assegno di ricollocazione, in considerazione del fatto che gli interventi in essi previsti sono attuati nell'ambito della Missione 5, componente 1, del PNRR.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Rimessione in termini per il versamento di contributi e premi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 3-ter, comma 1)

La norma interviene sulla riscossione delle somme dovute - e richieste a seguito dei controlli automatizzati e dei controlli formali - a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e sanzioni per ritardato o omesso versamento, in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti entro il termine differito e fissato dal Decreto Rilancio al 16 settembre 2020 o al 16 dicembre 2020 in caso di pagamento rateale (D.L.n.34/2020, art.144).

Nello specifico, l'art.3-ter (c. 1), inserito nel corso dell'iter di conversione, dispone la proroga del versamento di tutte le somme sopra richiamate al 16 dicembre 2021.

2. Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche (art. 3-quater)

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato, la norma - introdotta in sede di conversione - dispone la proroga dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel mese di dicembre 2021. Nello specifico, viene stabilito che tali versamenti siano effettuati a far data dal 31 marzo 2022, in nove rate mensili e senza applicazione di interessi e sanzioni. Eventuali somme già versate non sono soggette a rimborso.

3. Modifiche alla disciplina del fondo per la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati (art. 9-bis)

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell'iter di conversione, modifica la disciplina del fondo di cui all'articolo 12 bis del decreto legge 22 marzo 2021, n.41 (cd. decreto Sostegni) destinandolo all'erogazione parziale o totale dell'assegno di mantenimento a favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, per un importo massimo pari ad 800 euro mensili e per un numero di mensilità fissate con apposito DPCM da varare entro sessanta giorni, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.

Le risorse del fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, sono destinate al mantenimento dello stesso genitore e dei figli minori, o maggiorenni portatori di *handicap* grave, conviventi, che non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento per impossibilità del soggetto a ciò tenuto - genitore, coniuge o convivente - per cessazione, riduzione o sospensione della propria attività lavorativa dall'8 marzo 2020, per un minimo di novanta giorni o per riduzione del reddito di almeno il trenta per cento rispetto a quello del 2019, a causa dell'emergenza epidemiologica.

4. Requisiti ai fini dell'assegno di invalidità civile (art. 12-ter)

L'articolo in argomento, inserito in sede di conversione, reca una norma di interpretazione autentica in materia di assegni assistenziali di invalidità civile, stabilendo la compatibilità parziale dell'assegno di invalidità civile (di cui alla L. n.118/1971, art.13) con il reddito da lavoro.

Pertanto, l'assegno in parola - di importo rivalutato annualmente (nel 2021, pari a 287,09 euro) ed erogato per tredici mensilità - è riconosciuto agli invalidi civili, di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno e con riduzione della capacità lavorativa nella

misura pari o superiore al 74 per cento, anche in caso di svolgimento dell'attività lavorativa, purché quest'ultima non determini il superamento del limite di reddito annualmente rivalutato per il riconoscimento dell'assegno medesimo (per l'anno 2021, pari a 4.931,29 euro).

5. Disposizioni in favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in *start-up* a vocazione sociale (art. 12-*quinquies*, commi 1 e 2)

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell'iter di conversione, prevede benefici per le imprese - residenti in Italia e costituite entro sessanta mesi - che impieghino, per almeno un anno, lavoratori con disturbi dello spettro autistico, in misura pari ad almeno i due terzi della forza lavoro nel complesso. Sono, dunque, qualificate *start-up* a vocazione sociale le predette imprese che esercitano attività d'impresa finalizzata all'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico, potendo così accedere alle disposizioni specifiche dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, previste per le imprese *start-up* innovative dalla Sezione IX del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221.

Per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale, è prevista la sospensione dell'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità, che sarà ripristinata al termine del periodo di occupazione solo in caso di sussistenza dei requisiti reddituali ed a partire dal mese successivo al termine del contratto.

6. Misure urgenti in favore degli iscritti agli enti di previdenza obbligatoria (art. 15-*bis*)

La norma in argomento, introdotta nel corso dell'iter di conversione, riconosce agli enti di previdenza obbligatoria per i liberi professionisti la facoltà di adottare iniziative di assistenza per gli iscritti in quarantena, in isolamento ovvero qualora gli stessi abbiano subito una riduzione della propria attività a causa di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai Ministri preposti. La sostenibilità di tali iniziative - che devono comunque ricevere parere favorevole da parte dei Ministeri vigilanti - deve essere precisata da una apposita nota che garantisca l'equilibrio tecnico e finanziario dell'ente e le necessarie compensazioni individuate con corrispondenti riduzioni di spesa inerenti ad interventi assistenziali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 13, comma 1, lettera b)

Vengono confermate le modifiche apportate all'art. 8 del D.Lgs. 81/08 (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) con l'obiettivo di rendere più efficace e funzionale la piattaforma del SINP - Sistema informativo nazionale per la prevenzione. Si dispone, al riguardo, che gli Organi di Vigilanza dovranno far confluire in una specifica sezione della piattaforma i dati relativi alle sanzioni applicate dagli organi ispettivi in occasione dei controlli effettuati nei luoghi di lavoro.

2. Vigilanza (art. 13, comma 1, lettera c)

Vengono confermate le disposizioni in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro finalizzate a potenziare il ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro intervenendo, in particolare, sull'articolo 13 del D.Lgs. 81/08 equiparando, di fatto, le competenze dell'Ispettorato (finora limitate all'edilizia, ai trasporti ferroviari e ad altri settori marginali) a quelle generali delle Asl.

3. Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 13, comma 1, lettera d)

La disposizione nell'operare un'articolata revisione dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08 sulle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ha disposto nel decreto legge in esame che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà adottare il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa sia nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori risulti occupato senza regolare comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro sia nel caso di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Si sottolinea che, a differenza della disposizione originaria dell'articolo 14 del testo Unico sulla sicurezza che subordinava la sospensione dell'attività a violazioni della normativa non solo "gravi" ma anche "reiterate" (violazioni, cioè, della stessa indole, commesse nei cinque anni successivi alla prima violazione oggetto di prescrizione), adesso è prevista la sospensione dell'attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

Le fattispecie di violazioni che possono essere oggetto del provvedimento di sospensione sono quelle individuate dall'Allegato I del decreto legge, che restano confermate e per le quali si rinvia alla nota informativa di commento del decreto legge originario.

In sede di conversione è stata introdotta una disposizione per cui viene prevista la sospensione dell'attività anche nel caso di presenza di lavoratori (anche in tale fattispecie per almeno il 10%) inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Inoltre, sempre per quanto riguarda i lavoratori autonomi occasionali, l'avvio dell'attività di tali lavoratori è soggetto ad una preventiva comunicazione (tramite sms o posta elettronica) all'Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente, da parte del committente.

In caso di violazione di tale obbligo - a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione - viene comminata una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro riferita a ciascun lavoratore autonomo per il quale è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza la possibilità della diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. 124/2004.

Viene confermata la disposizione in base alla quale la sospensione viene adottata in relazione a quella parte dell'attività interessata dalle violazioni o, in alternativa, in relazione all'attività lavorativa che viene prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni descritte ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I (ovvero la mancata formazione ed addestramento e la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto).

Per tutto il periodo della sospensione, oltre ad essere confermato il divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione, è stato introdotto, in sede di conversione, anche il divieto di contrattare con le stazioni appaltanti, così come definite dal codice dei contratti pubblici.

Viene inoltre specificato che il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione e versare i relativi contributi ai lavoratori che sono interessati dagli effetti del provvedimento di sospensione.

Confermato il principio per cui la sospensione, nel caso di lavoro irregolare, non viene applicata nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato nell'impresa nonché la disposizione secondo cui la sospensione o gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell'attività lavorativa che non può essere interrotta, ad eccezione dei casi in cui si riscontri una situazione di pericolo imminente o grave rischio per i lavoratori, per i terzi o la salute pubblica.

Vengono confermate le condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione - ià presenti nel decreto legge originario - e che vengono di seguito richiamate:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- e) nelle ipotesi di violazioni di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato stesso Allegato.

Viene previsto infine al comma 14 che, decorsi trenta giorni dalla presentazione del ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'attività, senza che l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente si sia pronunciato, il provvedimento di sospensione perde efficacia (al riguardo si ricorda che, invece, il decreto legge originario stabiliva l'accoglimento tacito del ricorso (silenzio assenso), sempre nel termine dei trenta giorni).

4. Obblighi di nomina e compiti del preposto (art. 13, comma 1, lett. d)-bis, lett. d)-ter e lett. d)-quater)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, introduce alcune modifiche rispettivamente all'art. 18 e all'art. 19 del d.lgs. 81/08, relativamente agli obblighi di nomina e ai compiti del preposto.

Per quanto riguarda l'art. 18 viene previsto tra gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti anche l'obbligo di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza.

Ai contratti collettivi di lavoro è demandata la possibilità di stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidategli e lo stesso non potrà subire nessun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività.

Il preposto deve vigilare oltre che sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, anche sull'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale; qualora le disposizioni impartite non vengano attuate e persista l'inosservanza, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Nel caso il preposto rilevi deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro o altre condizioni di pericolo durante la vigilanza, qualora necessario dovrà interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

I datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente e nominativamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

5. Formazione dei lavoratori per la sicurezza (art. 13, comma 1, lett. d)-quinques)

Vengono introdotte alcune modifiche all'art. 37 del d.lgs. 81/08 in tema di formazione per la sicurezza e di addestramento.

In primo luogo viene prevista, entro il 30 giugno 2022, l'adozione di un Accordo da parte della Conferenza permanente Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano finalizzato all'accorpamento e alla rivisitazione degli Accordi ad oggi esistenti in materia di salute e sicurezza.

Tale nuovo Accordo dovrà inoltre disciplinare:

- la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Viene data una definizione più puntuale dell'addestramento, consistente nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi anche di protezione individuale oltre che nell'esercitazione applicata delle procedure di lavoro da effettuarsi in condizioni di sicurezza.

Gli interventi relativi all'addestramento devono essere riportati in apposito registro, anche informatizzato.

Sia il datore di lavoro, sia i dirigenti e i preposti, dovranno ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai rispettivi compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Per il preposto viene quindi stabilito che le attività formative e di aggiornamento dovranno essere svolte con modalità in presenza ed essere ripetute con cadenza biennale o quando venga ritenuto necessario in funzione della evoluzione dei rischi o nel caso di insorgenza di nuovi rischi.

6. Repertorio degli organismi paritetici (art. 13, comma 1, lett. e)

Si introduce, relativamente alla istituzione del Repertorio degli organismi paritetici, il principio della consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale relativamente al settore di appartenenza.

Riguardo all'art. 51, ove viene previsto che i dati che gli Organismi paritetici devono comunicare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e all'Inail sono utilizzati per l'individuazione delle priorità nella programmazione della vigilanza e per l'individuazione dei criteri di premialità, viene introdotta in sede di conversione una disposizione in base alla quale per la definizione di tali criteri va tenuto conto del fatto che le imprese che fanno parte di tali OO.PP. aderiscono ad un sistema volontario avente come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.

7. Modifica della disciplina delle sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 13, comma 1, lett. e-ter)

Per quanto concerne la disciplina sanzionatoria, in sede di conversione è stata aggiunta la disposizione che commina la pena dell'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lett. b-bis (mancata individuazione del preposto/i per l'effettuazione dell'attività di vigilanza) e 26 comma 8-bis (mancata comunicazione da parte del datore di lavoro appaltatore o subappaltatore al datore di lavoro committente del nominativo del personale che svolge la funzione di preposto).

Viene previsto per il datore di lavoro e il dirigente l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.474,21 a 6.380,23 euro per la mancata formazione e aggiornamento del preposto con modalità in presenza.

Viene introdotta inoltre la previsione dell'arresto fino a 2 mesi o l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per il preposto che abbia omesso di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le non conformità rilevate durante l'attività di vigilanza.

8. Disposizioni per l'individuazione e l'uso dei DPI (art. 13, comma 1, lett. e-quinquies)

Si prevede che, fino all'adozione del decreto del Ministero del Lavoro e Politiche sociali per l'individuazione e l'uso del DPI, restano ferme le disposizioni del Decreto del Ministero del Lavoro del 2 maggio 2001 (G.U. n. 123 del 1° giugno 2001) aggiornato con le norme UNI più recenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Interventi in materia di Patrimonio destinato (art. 5, comma 6-bis)

In sede di conversione del decreto, all'articolo 5 è stato inserito il comma 6-bis in materia di "Patrimonio destinato", misura istituita dall'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) che prevede la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la modifica al comma 4-bis dell'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro cui possono essere effettuati gli interventi del Patrimonio destinato nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

I nuovi commi 4-ter e 4-quater inseriti nello stesso articolo 27, ampliano gli interventi del Patrimonio destinato a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni.

In particolare, il comma 4-ter consente al Patrimonio destinato, solo con riferimento all'operatività a condizioni di mercato, di intervenire anche sulle società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Secondo il comma 4-quater, sempre limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio destinato, nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.

2. Modifica alla Disciplina delle limitazioni all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (art. 5-quater)

Il nuovo articolo 5-quater, inserito durante l'iter di conversione del decreto, interviene modificando il comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto-legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante norme di attuazione della disciplina europea concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, viene modificata la disciplina delle limitazioni all'utilizzo del contante, escludendo la riduzione a 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2022, della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, e ripristinando quella dettata dal comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, pari a 3.000 euro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

1. Proroga validità concessioni portuali (art. 5, comma 3-bis)

In fase di conversione in legge del provvedimento, si è estesa a 24 mesi la proroga delle concessioni demaniali portuali e per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, anche scadute, introdotta dall'art. 199 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020 n.77. Tale ulteriore proroga non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica già aggiudicate per il rilascio delle nuove concessioni. Inoltre, qualora le procedure di evidenza pubblica risultino già avviate, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione.

2. Non imponibilità IVA per i servizi di trasporto internazionale (art. 5-septies)

Con l'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione in legge, l'ordinamento nazionale si conforma al contenuto della sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16. Con tale decisione, i giudici hanno stabilito che una prestazioni di servizi, relativa a un'operazione di trasporto di beni verso un paese Terzo, configura un'operazione non imponibile ai fini IVA, solo se tale servizio sia fornito direttamente al mittente o al destinatario di detti beni.

Di conseguenza, viene specificato che, **dal 1° gennaio 2022**, i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione non sono imponibili ai fini IVA se resi direttamente in favore dell'esportatore e/o importatore, del titolare del regime di transito, del destinatario dei beni ovvero al prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.

Il medesimo regime di non imponibilità riguarda i trasporti resi al prestatore dei servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché ai trasporti di beni in importazione, **sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile.**

La disposizione in esame ha effetto dalla data sopraindicata e, **in ogni caso, sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente alla stessa data.**

3. Contributi per i veicoli poco inquinanti (art.7, comma 2-bis)

Confermate, durante i lavori parlamentari di conversione in legge, le disposizioni introdotte dal decreto, che hanno disposto il rifinanziamento, per un importo complessivo di 100 milioni di euro per il 2021, del Fondo istituito per il riconoscimento dell'Ecobonus per gli acquisti di veicoli a ridotte emissioni di CO₂.

Inoltre, attraverso una **modifica**, introdotta durante l'iter parlamentare di conversione, si dispone che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge in commento, il soggetto titolato all'erogazione dei contributi per coloro che installano sui veicoli M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G entro il 31 dicembre 2021 un sistema di riqualificazione elettrica (lettera b-bis, comma 1031, art. 1 L. 145/2018) è il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, cui vengono trasferite le relative risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, pari a complessivi 15 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

4. Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 7-bis)

L'articolo, inserito in sede di conversione in legge del decreto, interviene sulla regolamentazione dei trasporti stradali eccezionali (art. 10 Codice della Strada), abrogando una recente modifica della disciplina, introdotta con la Legge 9 novembre 2021 n.156 di conversione del DL 10 settembre 2021 n. 121 c.d. "Decreto trasporti e infrastrutture".

In particolare, attraverso il recupero della previgente formulazione del comma 2, l lettera b) del citato art. 10, si supera il necessario requisito per il trasporto in regime di eccezionalità della presenza di un pezzo unico e indivisibile, eccedente i limiti di massa e dimensioni previsti per i veicoli ordinari e si ripristina il limite di massa complessiva di 108 tonnellate, nel caso di trasporti eccezionali effettuati con complessi veicolari a 8 assi.

Infine, si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata, saranno adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

In particolare, le linee guida definiranno:

a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione;

b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa, comprendendo:

1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;

2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;

3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.

Fino alla data di entrata in vigore del citato decreto, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi ai trasporti eccezionali, per massa complessiva fino a 108 tonnellate con complessi veicolari a otto assi, la disciplina stabilita dall'articolo 10 del CdS vigente al 9 novembre 2021 (ovvero prima delle modifiche introdotte dalla L. 156/2021, poi superate dall'articolo in commento). Conservano, inoltre, efficacia fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2022, le autorizzazioni alla circolazione in regime di eccezionalità, già rilasciate alla data di entrata in vigore del richiamato decreto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (art. 5-quinquies)

L'articolo 5-quinquies, con norma di interpretazione autentica, precisa che l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – come modificato dal comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – ai sensi del quale si attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di "responsabile del pagamento" dell'imposta di soggiorno, "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi", definendo anche la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto legge n.34 del 2020). In caso di omesso o ritardato versamento dell'imposta di soggiorno si applicherà quindi la sanzione amministrativa pecuniaria in luogo del reato di peculato.

2. Misure a sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione familiare (art. 5-sexies)

La disposizione, inserita in sede di conversione in legge, interviene sulla misura di sostegno alle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106. Con l'intervento in analisi si stabilisce che il fondo istituito presso il Ministero del turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021, è da destinare ad interventi in favore dei soli bed and breakfast "a gestione familiare".